



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

Prot. N.34039

28/12/2018

Oggetto : Trasmissione Ordinanza n. 1922/2018


ALLA PREFETTURA DI LIVORNO


ALLA PREFETTURA DI LIVORNO  
UFFICIO STACCATO DI PORTOFERRAIO

AL COMMISSARIATO DI P.S.  
ALLA CAPITANERIA DI PORTO  
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI  
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI  
ALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE "TOSCANA"  
AL COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA  
AL COMANDO SEZIONE OPERATIVA NAVALE PORTOFERRAIO  
AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO

Si trasmette in allegato copia dell'Ordinanza di in oggetto per doverosa conoscenza e per quanto di competenza.

Si avvisa, ad ogni buon conto, che copia della stessa sarà comunque reperibile anche pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Portoferraio.

 Il Comandante del Corpo P.M.





# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 1922 prot.n. 34039

OGGETTO : Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di artifici pirotecnici, in occasione delle festività di fine anno.

## IL SINDACO

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 1919 prot. 32718 del 13/12/2018 relativa al "" Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'Artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia sul territorio comunale di Portoferraio, ad eccezione delle manifestazioni autorizzate";

**Visto** il ricorso al Prefetto di Livorno presentato dal Dr. Ing. Nanna Antonio in qualità di Segretario del Sindacato Nazionale Operatori della Pirotecnica S.I.N.O.P con sede in Taranto Via Lago di Pergusa n. 35 dove si richiede in termini di estrema urgenza di procedere all'annullamento della predetta ordinanza ;

**Vista** la nota della Prefettura di Livorno con la quale si invita ad riesaminare in via di autotutela l'ordinanza n. 1919 prot. n. 32718 del 13/12/2018 eliminando i profili di illegittimità contenuti nell'atto;

**Ritenuto** di accogliere l'istanza e di riformulare l'atto posto, in ogni caso, a tutela della pubblica incolumità;

**Considerato che** nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, se si tratta di prodotti di libera vendita;

**Ritenuto** inoltre opportuno non limitare il ricorso a soli strumenti coercitivi per contrastare un'usanza così diffusa e radicata ma fare anche ricorso al senso di responsabilità individuale e collettiva;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Ls 267/2000 T.U.E.L.;

**Visto** l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

## ORDINA

per la vendita e l'impegno di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, dovranno essere osservate, per i motivi esplicitati in premessa, le seguenti disposizioni .

### a) vendita negli esercizi commerciali abilitati

è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita ;

### b) vendita su area pubblica

in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

Si ricorda che è tassativamente vietata la vendita ambulante degli artifici di IV E V categoria.

c) **Impiego**

è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo :

- a) Dalla data odierna al 6 Gennaio 2018 in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo;
- b) All'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, nonché entro un raggio di 100 metri da tali strutture, a partire dalla data odierna e fino al 6 Gennaio 2018;
- c) In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, per il periodo cui al precedente punto a);
- d) È comunque totalmente vietato in qualsiasi luogo, ai sensi delle vigenti normative, l'utilizzo di artifici pirotecnici, petardi e simili non a norma.

**RICHIAMA**

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché occasioni di divertimento generale non debbono in nessun modo essere funestate da incidenti, che la normale prudenza può consentire di evitare; in particolare :

**RACCOMANDA**

- di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; si ricorda che esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati devono intendersi di libero commercio ( sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia);
- di non accogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;
- di non affidare ai bambini prodotti che, anche che non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro ( al riguardo si rammenta che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14);
- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni e per altri motivi.

**Il presente atto modifica e sostituisce la precedente ordinanza n. n. 1919 prot. 32718 del 13/12/2018.**

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura, alle forze dell'ordine.

Di essa dovrà data adeguata comunicazione alla stampa, al fine di informare i cittadini.

L'inosservanza delle disposizioni delle presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia alla Autorità Giudiziaria.



## AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso :

- ricorso aventi al Prefetto di Livorno entro 30 (trenta) giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Portoferraio, 28 dicembre 2018

IL SINDACO  
Arch. Mario Ferrari

A circular official stamp is partially visible on the left side of the signature. The signature is a fluid, cursive script in black ink, starting with a large loop and ending with a sharp hook.